



# UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

Ufficio Personale

Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro  
Pos. SPED. 343 /UP  
del 26 MAR. 2010

Ai Presidi

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Presidenti dei Comitati Tecnici

Ai Coordinatori dei Corsi di Laurea

Ai Docenti dell'UMG

Ai Coordinatori di Area

Ai Responsabili degli uffici

Oggetto: Art. 17, comma 30, Legge 3 Agosto 2009, n. 102 - Atti sottoposti al Controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.

La normativa in oggetto, integrando l'art. 3, comma 1 della Legge n. 20/1994, ha introdotto nuove fattispecie che devono essere sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.

In particolare, gli atti individuati dal legislatore che costituiscono oggetto di specifica preventiva comunicazione sono i seguenti:

- f bis): "atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6 del DLgs. 165/2001 e successive modificazioni" (contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa);



# UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

Ufficio Personale

- f ter): "atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23.12.2005, n. 266" (incarichi di studio e consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione).

All'indomani dell'introduzione da parte del legislatore di tali rilevanti novità, questa Amministrazione ha ritenuto, anche sulla scorta del parere dell'Ufficio Studi del Codau ed in analogia con quanto avvenuto in altri atenei, che le istituzioni universitarie non fossero destinatarie della normativa in argomento, nella considerazione che la norma novellata continuasse a riferirsi esclusivamente agli atti del Governo, tenuto anche conto di quanto stabilito in materia dall'art. 100, comma 2, della Costituzione.

La Corte dei Conti, con la deliberazione n. 24 del 28.12.2009 della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, è intervenuta sulla questione, affermando, per la prima volta, l'applicabilità dell'obbligo di comunicazione preventiva anche alle Università.

Tutto ciò premesso, al fine di assicurare comportamenti uniformi da parte delle strutture in indirizzo in ordine agli adempimenti di competenza, si ritiene utile fornire alcune indicazioni con particolare riferimento all'individuazione degli atti sottoposti all'esame preventivo della Corte dei Conti, nonché alle modalità operative della trasmissione.

## **Atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità:**

Con la sopracitata deliberazione, la Corte dei Conti, esprimendosi in senso positivo sull'applicabilità dell'obbligo di comunicazione preventiva anche alle Università, ha ritenuto irrilevante la tipologia di fondi sui quali i contratti ricadano. Stante la previsione normativa e alla luce delle precedenti deliberazioni in materia da parte della stessa Corte dei Conti (deliberazione n. 20/2009/P del 12.11.2009) si ritiene, pertanto, che debbano essere sottoposti agli obblighi di comunicazione tutti i contratti di lavoro autonomo di cui all'art. 7, comma 6 del DLgs. 165/2001 (prestazioni occasionali, collaborazioni coordinate e continuative) nonché gli incarichi di consulenza, studio e ricerca (Art. 1, comma 9, della legge 23.12.2005, n. 266).



# UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

Ufficio Personale

Sono invece da considerarsi escluse dall'obbligo di comunicazione preventiva le seguenti fattispecie:

- esternalizzazioni di servizi, necessarie per raggiungere gli scopi dell'amministrazione, sempreché non vi sia duplicazione con strutture interne e non vengano posti in essere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero incarichi di consulenza, studio e ricerca;
- prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge e sempreché manchi qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione;
- patrocinio e rappresentanza in giudizio dell'amministrazione;
- appalti, i contratti e gli incarichi conferiti nell'ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici (DLgs. 163/2006 e successive modificazioni ) per lavori, servizi e forniture;
- incarichi di docenza.

## **Oggetto del controllo preventivo:**

Il controllo svolto dalla Corte dei Conti è un controllo di legittimità, e cioè sulla corrispondenza dell'incarico ai presupposti stabiliti dalla legge – art. 7 del D.Lgs, 165/2001 -, che con l'occasione si ritiene utile richiamare:

- “1) *l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- 2) *l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- 3) *la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- 4) *devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”.*

Per comprovata specializzazione anche universitaria deve intendersi il requisito del possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l'oggetto dell'incarico (parere del



# UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

Ufficio Personale

Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4361 del 28 gennaio 2008), salvo le deroghe contenute nell'ultimo capoverso del comma 6 del medesimo art. 7.

Si rammenta, inoltre, che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati, è causa di responsabilità amministrativa per il responsabile della struttura che ha stipulato i relativi contratti (riferimento all'art. 7, comma 6, ultimo capoverso).

## **Modalità di trasmissione:**

La normativa di riferimento (Art. 3, comma 2 della Legge 20/1994) prevede che: *“gli atti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se la Corte non ne dichiara la conformità a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Tale termine viene interrotto se la Corte richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se la sezione di controllo non ne dichiara l'illegittimità o non adotti ordinanza istruttoria. In tale ultimo caso la Corte si pronuncia definitivamente nei trenta giorni successivi dal ricevimento degli elementi di cui sopra”.*

*Gli atti trasmessi divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del Controllo (Art. 27 della Legge n. 340/2000).*

Alla luce di quanto sopra l'adempimento degli obblighi di trasmissione dovrà essere assolto dai Centri di Responsabilità Amministrativa o dagli Uffici e strutture organizzative ad essi afferenti, che provvedono direttamente alla stesura delle fattispecie contrattuali così come individuate nel paragrafo precedente.

Ogni struttura interessata dovrà, al termine delle procedure di selezione disciplinate dalla normativa di riferimento ed in particolare dal Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale attualmente in vigore presso l'università, inviare tramite racc. A/R la seguente documentazione alla *Corte dei Conti - Ufficio di controllo legittimità sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali - Via Virgilio Talli, 141 00139 Roma:*



# UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

*Ufficio Personale*

- delibera dell'organo collegiale con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto;
- avviso pubblico di indizione della procedura selettiva finalizzata al conferimento dell'incarico,
- approvazione degli atti della procedura di selezione;
- contratto di conferimento dell'incarico sottoscritto dalle parti ed eventuale disposizione con la quale è stata autorizzata la stipula;
- copia conforme del curriculum dell'interessato.

Al fine di garantire la corretta applicazione della normativa sopra richiamata si invitano i responsabili delle strutture competenti ad inserire nei bandi e nei contratti un'apposita clausola che subordini l'efficacia del contratto all'esito del controllo svolto dalla competente sezione della Corte dei Conti.

Catanzaro, 26 MAR. 2010

Il Capo dell'Ufficio del Personale  
Dott.ssa Giovanna Mazza